

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
AVV. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 24 marzo 2023

LETTERA INFORMATIVA N. 10/2023

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI ENTRO IL 31 MARZO 2023

Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale” la Legge di Bilancio 2023 ha previsto la regolarizzazione delle **violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022**, mediante il versamento di Euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta e la rimozione, se necessaria, della violazione o irregolarità.

La regolarizzazione delle violazioni di natura formale è consentita a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

In generale sono formali le violazioni che non sono rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Come sopra accennato, la regolarizzazione richiede il **versamento di Euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui le violazioni si riferiscono**, da effettuare in unica soluzione **entro il 31 marzo 2023** oppure in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. La regolarizzazione può essere effettuata con riferimento ad uno o più periodi d’imposta.

Ai fini del versamento nel modello F24 è stato istituito il codice tributo TF44; nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va indicato se il pagamento è rateale o in unica soluzione (“0102” per pagamento della prima rata e “0202” per il pagamento della seconda rata; “0101” per il pagamento in un’unica soluzione); quale “anno di riferimento” deve essere riportato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione.

Le irregolarità devono essere rimosse, come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare n. 2/E nonché nel Provvedimento 30.1.2023, “al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata” di quanto dovuto, ossia entro il 31.3.2024. La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.

Merita segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 6.3.2023, ha individuato le modalità di invio ai contribuenti delle comunicazioni di anomalia (lettere di compliance) a seguito del riscontro di **fatture elettroniche/corrispettivi giornalieri trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa fiscale**, evidenziando nelle relative motivazioni la possibilità di regolarizzare, tramite la sanatoria in esame, le violazioni formali connesse agli obblighi di fatturazione/registrazione che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.

Per un approfondimento circa le violazioni che possono essere sanate con la regolarizzazione in commento si allega quanto riportato a tal proposito sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni



Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023) - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2023

L'istituto consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 31 ottobre 2022**, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

A chi interessa

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Per quali violazioni

Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Le violazioni definibili sono:

- presentazione di **dichiarazioni annuali** redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche Iva** (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat** (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei **questionari** inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b, Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della **dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività** ovvero della **dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva** (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della **dichiarazione di intento** degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di **competenza fiscale**, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva **trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)

- irregolarità od omissioni compiute dagli **operatori finanziari** (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al **Sistema tessera sanitaria** (articolo 3, comma 5-*bis*, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca** (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni** imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- **detrazione dell'Iva** applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile**, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-*bis*, 9-*bis*1 e 9-*bis*2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell'**opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della *remissione in bonis* (articolo 2, comma 1, DI 16/2012)
- mancata **iscrizione al Vies**, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Le irregolarità non sanabili

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 per:

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure* – articolo 5-*quater*, DI 167/1990)
- fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, DI 167/1990)
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della *remissione in bonis* (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).